

Decreto legislativo 196/03 – Normativa sulla “privacy” applicabile agli studi professionali.

In merito all’entrata in vigore del nuovo “*Codice in materia di trattamento dei dati personali*” (in seguito anche solo “Codice”) contenuto nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in vigore dal 1 gennaio 2004 gli Ordini Regionali potranno sollecitare i propri iscritti ad adeguarsi alla normativa in materia, anche facendo riferimento alle indicazioni contenute nella presente circolare.

Il Codice disciplina l’intera materia del trattamento dei dati personali e prescrive le misure di sicurezza minime da adottare nelle operazioni di trattamento di dati personali. Per la condivisione della terminologia qui di seguito utilizzata, si ribadisce come ai fini della normativa in tema di privacy si deve intendere:

- per “**trattamento**”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- per “**dato sensibile**”, il dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale e d etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- per “**dato giudiziario**”, il dato personale idoneo a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- per “**titolare**”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- per “**responsabile**”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
- per “**incaricati**” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o Responsabile.

Nell’ambito dell’attività svolta dai geologi questi si trovano a trattare i dati personali dei propri clienti o di terzi per assolvere le finalità collegate alla corretta esecuzione dell’incarico professionale ricevuto ovvero agli altri obblighi imposti dalla legge professionale o dalle normative vigenti.

I dati personali oggetto dei menzionati trattamenti devono poi spesso essere comunicati ad enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per gli specifici adempimenti imposti dalle normative vigenti. In generale questi dati non sono mai oggetto di diffusione ai fini dell’assolvimento dei compiti affidati dalla legge o dai clienti al geologo nell’ambito dell’attività allo stesso riservata.

Si pone quindi il problema, così come nel vigore della previgente normativa, di verificare

gli adempimenti posti a carico dei geologi per l'assolvimento degli obblighi sanciti dall'ordinamento in tema di privacy. Ciò con riferimento soprattutto agli istituti principali della normativa ed in particolare: informativa, consenso, notifica nonché misure di sicurezza atte a garantire la protezione dei dati personali.

Anticipando le conclusioni cui si perverrà nel proseguo della presente circolare, ci preme ribadire come il geologo, a parte la necessità di adottare idonee misure di sicurezza (tra cui quelle organizzative) e di informare gli interessati, non necessita del consenso di questi per eseguire i trattamenti di dati personali comuni necessari ad eseguire gli incarichi ricevuti nell'esercizio della professione riservata né tanto meno incombe sul professionista l'onere di notificare detti trattamenti **sempre che gli scopi perseguiti non esorbitino l'ambito delle finalità correlate all'esercizio della professione o delle autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili a suo tempo rilasciate dal Garante.**

L'esenzione dalla notifica dei trattamenti anzidetti è facilmente rilevabile sia da quanto disposto dal Garante con Provvedimento n. 1/2004 del 31 marzo 2004 che da quanto ulteriormente precisato con i chiarimenti resi in data 23 aprile 2004. Copia dei menzionati atti è visionabile sul sito del Garante all'indirizzo Web <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=993385>.

Con l'entrata in vigore del Codice sono rimaste altresì in vigore le autorizzazioni già rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (autorizzazione 1/2002) e quelle in materia di trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (autorizzazione 4/2002). Il Garante, infatti, con deliberazione del 24 giugno 2003 (Pubblicata sulla G.U. n. 191 del 19 Agosto 2003) ha prorogato l'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sino al 30 giugno 2004.

Per chi opera trattamenti di dati personali in modalità informatica precisiamo sin d'ora la necessità di adeguare le misure minime e, di conseguenza il Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS) entro il 30 giugno 2004 ovvero, laddove non si fosse precedentemente tenuti alla redazione del DPS (per esempio perché a suo tempo il trattamento informatico non era eseguito su un elaboratore collegato alla rete pubblica ovvero per aver iniziato detta modalità di trattamento solo di recente) a predisporre entro tale data il DPS ed eventualmente un documento, avente data certa, che motivi le ragioni tecniche dello slittamento nell'adozione delle nuove misure ad un termine che non può superare il 1 gennaio 2005. Sul punto si veda il parere del Garante reso il 22 marzo 2004 e visionabile all'indirizzo <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=771307>.

Titolare del trattamento, responsabile ed incaricati.

Il libero professionista che esercita la professione individualmente andrà considerato Titolare dei trattamenti effettuati (art. 28 del Codice). Qualora l'attività professionale venga esercitata tramite un'associazione professionale, Titolare dei trattamenti dei dati sarà l'entità nel suo complesso.

Il Titolare può designare, facoltativamente, uno o più Responsabili del Trattamento tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia. In tal caso il Titolare dovrà impartire al Responsabile apposite istruzioni in merito al trattamento dei dati personali e vigilare sulla loro osservanza.

Il Titolare, anche tramite l'eventuale Responsabile, deve provvedere a designare per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati personali, individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito, e impartendo apposite istruzioni in merito alle modalità di trattamento dei dati.

All'interno degli studi professionali potranno essere designati "*per relationem*" quali incaricati tutti i collaboratori (segretarie, praticanti, geologi, ecc.) preposti ad una funzione .

I Titolari dei trattamenti, anche tramite l'emanazione di istruzioni operative, la predisposizione di apposite procedure e l'effettuazione di verifiche periodiche, devono controllare che i Responsabili e gli Incaricati svolgano le operazioni di trattamento dei dati personali in conformità e nel pieno ed assoluto rispetto della normativa vigente, provvedendo agli adempimenti dalla stessa imposti e consentendo agli interessati l'esercizio dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Codice.

I titolari ed i responsabili devono vegliare sul rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 al fine di assicurare il livello minimo di protezione dei dati personali imposto dal Codice.

Da ultimo preme sottolineare come spesso, il professionista si trovi ad operare quale responsabile e/o incaricato del cliente.

Informativa

Ai sensi dell'art. 13 del Codice, il Titolare, anche tramite il Responsabile ove designato, dovrà provvedere a rilasciare, anche oralmente, apposita informativa ai propri dipendenti, collaboratori e ad ogni altro interessato, contenente:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo 7;
- gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile.

Ribadiamo la necessità che gli esercenti la professione provvedano a predisporre idonee informative per i dipendenti/collaboratori utilizzati all'interno degli studi professionali e ciò al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. L'attività di elaborazione e redazione dell'informativa consentirà al professionista di verificare i trattamenti di dati personali eseguiti all'interno dello studio professionale onde valutare l'eventuale necessità di correggere e/o eliminare quei trattamenti che esulano dall'ambito delle finalità e degli scopi per cui esistono le menzionate "esenzioni" in termini di acquisizione del consenso, di comunicazione, di notifica, e di autorizzazione preventiva laddove i trattamenti abbiano ad oggetto dati sensibili.

Rammentiamo come l'omessa o inidonea informativa sia punita dal Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra i 3.000 ed i 18.000 Euro.

Consenso

Il consenso, come noto, quando richiesto deve essere "informato" ed è quindi sulla base della informativa che si forma la volontà dell'interessato al conferimento dei dati personali al professionista.

Dati personali "comuni"

Il Codice stabilisce una serie di casi in cui il consenso dell'interessato non è necessario.

In particolare il consenso non è richiesto se il trattamento di dati comuni “...a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche...”, (lett. a, b, c, e d art. 24 del Codice).

Fermo restando l'obbligo di rilasciare l'informativa, i geologi non sono quindi obbligati a richiedere il consenso dei clienti per il trattamento dei dati personali comuni, purchè tali dati vengano usati esclusivamente al fine di prestare al cliente i propri servizi e ciò, ovviamente, nell'ambito dell'attività professionale riservata.

Trattamento dei dati – Comunicazione e Diffusione.

I dati personali possono essere trattati ai soli fini per i quali sono stati raccolti. Il trattamento dei dati personali dei clienti può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di incarichi che rientrino tra quelli che il libero professionista può eseguire in base all'Ordinamento dei Geologi.

In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati personali possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti.

A tal fine deve essere verificata la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi. I dati personali possono essere comunicati e ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.

Misure di sicurezza.

Il Codice impone entro il 30 giugno 2004 l'adozione di specifiche misure minime di sicurezza distinte a seconda che i trattamenti vengano effettuati con o senza l'ausilio degli strumenti elettronici. Le misure minime di sicurezza sono regolate dagli articoli da 31 a 36 del Codice e sono specificamente indicate nel dettaglio nell'allegato B al codice stesso. Abbiamo già precisato come nell'egida della vecchia normativa, il professionista fosse tenuto, tra le misure minime all'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza solo nel caso in cui l'elaboratore utilizzato per il trattamento dei dati

sensibili fosse collegato ad una rete pubblica e, secondo alcuni, “logicamente¹” raggiungibile dall'esterno della rete pubblica cui si era connessi. Per chi fosse già soggetto alla redazione del DPS nell'egida della vecchia normativa occorrerà implementare il nuovo DPS entro la data del **30 giugno 2004** rammentando che l'implementazione delle nuove misure minime richieste dal Codice potrà essere differita al 1 gennaio 2005 solo per comprovate motivazioni tecniche legate all'adeguamento degli strumenti elettronici utilizzati e comprovato da scrittura avente data certa anteriore al 30 giugno 2004 (cfr. art. 180 del Codice).

E' bene rammentare che il DPS andrà in seguito aggiornato tutti gli anni entro il 31 marzo e dovrà contenere tutte le informazioni previste dall'art. 19 dell'Allegato B al Codice. E' quindi opportuno che i professionisti provvedano ad una accurata verifica sulla natura e le modalità di trattamento dei dati al fine di effettuare, se necessario, la redazione del documento programmatico sulla sicurezza entro il termine prorogato per l'anno in corso al 30 giugno 2004 adottando le nuove misure di sicurezza sempre entro il 30 giugno 2004 ovvero entro il termine del 1 gennaio 2005.

In conclusione si allega per un maggiore dettaglio l'allegato B del Codice (all. 1) contenente l'elenco delle misure di sicurezza e le autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali n.1/2002 in materia di rapporti di lavoro e n.4/2002 in materia di liberi professionisti (all. 2).

¹ Sul punto si rammenta come il Garante ritenesse invece collegato alla rete pubblica ogni computer che avesse accesso alla rete pubblica a prescindere dall'esistenza di forme di sicurezza “logica” che lo rendessero di fatto irraggiungibile dall'esterno.